



Legge federale sull'energia (LEne)

Avamprogetto (aprile 2020)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

I

La legge del 30 settembre 2016 sull'energia³ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Scopo, obiettivi, valori indicativi e principi

Art. 2 Obiettivi di incremento dell'elettricità generata a partire da energie rinnovabili

¹ La produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, deve raggiungere nel 2035 almeno 11 400 GWh e nel 2050 almeno 24 200 GWh.

² La produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica deve raggiungere nel 2035 almeno 37 400 GWh e nel 2050 almeno 38 600 GWh. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

³ Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi globali o per singole tecnologie.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l'articolo 12 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se:

- a. detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione;

RS

² ...

³ RS **730.0**

Art. 15 cpv. 4

⁴ Il presente articolo si applica anche ai produttori che beneficiano di un contributo agli investimenti secondo il capitolo 5. Esso non si applica fintanto che i produttori partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5.

Art. 19 cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la remunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la remunerazione per l'immissione di elettricità.

*Titolo prima dell'art. 24***Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici***Art. 24* Principio

Per gli impianti che producono energia elettrica da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento, nei limiti delle disposizioni di questo capitolo e sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

¹ Per i nuovi impianti fotovoltaici e per quelli sottoposti ad ampliamenti considerevoli è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

² La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

³ Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la remunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

Art. 25a Aste per la remunerazione unica

¹ Per i nuovi impianti fotovoltaici, a partire da una determinata potenza, il Consiglio federale può prevedere che l'importo della remunerazione unica venga fissato tramite asta.

² Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta e per quelli che la destinano al consumo proprio secondo l'articolo 16 il Consiglio federale può prevedere aste separate con condizioni differenti.

³ Il tasso di remunerazione per kilowattora di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

⁴ Il Consiglio federale può richiedere il deposito di una cauzione pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la remunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta.

⁵ Il Consiglio federale può richiedere delle sanzioni pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la remunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta, in particolare se il progetto:

- a. non viene realizzato entro la scadenza fissata;
- b. non raggiunge o raggiunge solo in parte gli obiettivi garantiti;
- c. non presenta o presenta solo in parte le caratteristiche garantite nell'offerta.

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

¹ Si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, presentano una potenza di almeno 300 kW; e
- c. rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza di minimo 300 kW e massimo 5 MW.

² Non sussiste alcun diritto al contributo d'investimento per la quota di pompaggio-turbinaggio di un impianto.

³ Il contributo d'investimento di cui al capoverso 1 lettere a e b ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza fino a 10 MW e al massimo al 40 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza superiore a 10 MW come pure per gli ampliamenti di cui al capoverso 1 lettera c.

⁴ Per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici e di impianti idroelettrici sottoposti ad ampliamenti considerevoli che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché al capoverso 2 è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

⁵ I limiti inferiori di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

⁶ Il Consiglio federale può esonerare altri impianti idroelettrici dal rispetto del limite inferiore di cui al capoverso 1, se:

- a. sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; e
- b. non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

⁷ Il DATEC designa gli impianti a cui accordare la priorità nell'assegnazione del contributo di cui al capoverso 1 lettere a e b in base alla loro importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 capoverso 2.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

¹ Per nuovi impianti a biomassa e per impianti sottoposti ad ampliamenti o rinnovamenti considerevoli è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

³ Non si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici

¹ Per nuovi impianti eolici ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico) è possibile beneficiare di un contributo d'investimento se il parco eolico raggiunge una potenza di almeno 10 MW.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

³ Per le misurazioni del vento è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi per la misurazione del vento computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

⁴ In deroga al capoverso 1, possono beneficiare di un contributo d'investimento anche impianti eolici singoli, se il Cantone d'ubicazione ne prevede la costruzione.

Art. 27b Contributi d'investimento per impianti geotermici

¹ Si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la prospezione di risorse geotermiche;
- b. lo sfruttamento di risorse geotermiche;
- c. nuovi impianti geotermici.

² Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

³ Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 28 cpv. 1 e 2

¹ Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo il presente capitolo può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che

l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.

² Non riceve nessun contributo d'investimento secondo il presente capitolo chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza la garanzia o senza l'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori.

Art. 29, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e cpv. 3 lett. h–k

Dettagli

¹ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare:

² *Abrogato*

³ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- h. diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;
- i. importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b per determinate classi di potenza;
- j. l'abbassamento del valore superiore secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera c;
- k. che i promotori di progetti beneficiari di un contributo d'investimento di cui al presente capitolo debbano mettere a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

Art. 30 cpv. 4 lett. e

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- e. la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);

Art. 33 Garanzie per la geotermia

¹ Per coprire i rischi legati agli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Per un progetto geotermico non si può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

Art. 35 cpv. 2 lett. d e g

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- d. i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;

- g. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

- a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
 1. bandi di gara,
 2. contributi d'investimento e garanzie per la geotermia,
 3. indennizzo di cui all'articolo 34;
- b. una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW.

² Per gli impianti idroelettrici secondo l'articolo 26 capoverso 7 è possibile utilizzare in qualsiasi momento le risorse di cui al capoverso 1 lettera b che saranno disponibili per l'intera durata della misura di promozione.

³ L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo 5. Per i progetti figuranti sulle liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

- b. del 2036 per:
 1. le remunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a,
 2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b,
 3. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

Art. 44 cpv. 1

¹ Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, immessi in circolazione in Svizzera, prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l'utilizzo e per l'intero ciclo di vita;
- b. la procedura di omologazione energetica;
- c. le esigenze per la messa in circolazione;

- d. indicazioni relative al minore o maggiore impatto finanziario, sui consumi e sulle emissioni rispetto ad altri impianti, veicoli, apparecchi e ai loro componenti prodotti in serie.

Art. 55 cpv. 1 e 3

¹ L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei valori indicativi di cui all'articolo 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione.

³ Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei valori indicativi di cui all'articolo 3. Se si prospetta che i valori non possono essere raggiunti, propone i provvedimenti supplementari necessari.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento di cui al capitolo 5;

Art. 73 cpv. 1 e 2

Abrogato

Art. 75a Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Se al gestore di un impianto fotovoltaico o al gestore di un impianto idroelettrico o a biomassa sono stati assegnati di principio rispettivamente la remunerazione unica o il contributo d'investimento prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., essi continuano ad averne diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 nel tenore del 30 settembre 2016⁴.

² Le domande per un contributo di investimento complete inoltrate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del ... per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW vengono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 nel tenore del 30 settembre 2016.

³ Le domande per un contributo di investimento complete inoltrate entro l'entrata in vigore della modifica del ... per impianti idroelettrici già esistenti con una potenza non superiore a 10 MW, o per impianti a biomassa, vengono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 nel tenore del 30 settembre 2016.

⁴ Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., ha inoltrato domanda per un contributo per l'esplorazione geotermica o per una garanzia per la geotermia di cui

all'articolo 33 nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27*b* capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.